

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I - Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio/Corpo associato di Polizia Municipale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. Gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.

Art. 2 – Numero e tipologia delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità in organico in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto. Le armi in dotazione agli addetti devono essere scelte fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo così come indicato dalla normativa vigente inoltre può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

- 1.** L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta del Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:
 - a) le generalità complete dell'agente;
 - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) la descrizione del munizionamento.
- 2.** Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con se.
- 3.** Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
- 4.** Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nella circoscrizione territoriale dei Comuni associati, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

5. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

6. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente art. 3 lettere da a) a d), nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo o Servizio è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale ed è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa . Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

CAPO II - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Consegna delle armi e delle munizioni.

L'ufficio di Polizia Municipale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Gli appartenenti al Servizio/Corpo della Polizia Municipale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 - Doveri dell' assegnatario

L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- l'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
4. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
6. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 6 - Doveri del consegnatario

Il consegnatario cura con la massima diligenza :

- la consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- la effettuazione dei controlli;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 7 - Prelevamento e Versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato dal Responsabile del Servizio, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 4.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorché viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

CAPO III - Modalità di porto dell'Arma

Art.8 - Servizi prestati con arma

Gli addetti della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonchè nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile. Il Responsabile della Polizia Municipale, ancorché in uniforme, ha la facoltà di portare l'arma in maniera non visibile e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per gli altri dipendenti . Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

Art. 9 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi.

Art. 10 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO IV - Addestramento

Art. 11 – Addestramento al Tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. E' facoltà del Responsabile del Servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

CAPO V - Disposizioni finali

Art 12 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:- alla legge 7 marzo 1986, nr. 65; - al Decreto Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, nr. 145; - al T. U .L .P .S. Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto e al Ministero dell'Interno